



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 08/06/2021

FATTO

La ricorrente, insoddisfatta del rimborso ottenuto in sede di estinzione di un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 22 settembre 2016 e estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31 ottobre 2020, chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 3.229,93, a titolo di commissioni, spese e oneri non maturati, oltre interessi e rimborso delle spese legali non quantificate.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, considerato che il contratto è stato sottoscritto con un altro intermediario; nel merito (1) la non rimborsabilità dei costi up front; (2) la non diretta applicazione nel nostro ordinamento dei principi sanciti nella sentenza Lexitor; (3) la redazione del conteggio estintivo in modo conforme alle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009; (4) che la ricorrente, eseguendo il pagamento di quanto indicato nel conteggio estintivo, ha rinunciato ad ogni altra pretesa nei suoi confronti; (5) la non rimborsabilità delle spese legali, attesa la natura seriale del ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente contesta il difetto di legittimazione passiva eccepito dall'intermediario, evidenziando che quest'ultimo ha mantenuto l'incarico della gestione del credito, emettendo il conteggio estintivo ed incassando le relative somme. Con riferimento ai costi up front richiama la sentenza Lexitor e quantifica le spese legali in Euro 300,00.

**DIRITTO**

In via preliminare, Il Collegio, richiamando il proprio orientamento, secondo cui in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento l'obbligazione restitutoria sorge al momento dell'estinzione del rapporto e, conseguentemente, obbligato alla restituzione degli oneri non goduti è il soggetto che riceve il pagamento, il quale sarà, in quanto tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria, ritiene l'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario non meritevole di accoglimento (decisioni n. 11138/2020, n. 22243/2020 e n. 8263/2021).

Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dall'intermediario con riferimento all'accettazione da parte della ricorrente dell'importo contenuto nel conteggio estintivo, atteso che la quietanza liberatoria allegata a quest'ultimo e prodotta agli atti dall'intermediario non risulta sottoscritta per accettazione dalla ricorrente.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF";
- "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Premesso quanto sopra, il Collegio, richiamando il proprio orientamento, ritiene che le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione abbiano natura up front, essendo descritta, nelle clausole ad esse afferenti, un'attività propedeutica alla sottoscrizione del contratto, di talché il relativo rimborso va calcolato applicando il criterio per il conteggio degli interessi corrispettivi (decisione n. 22243/2020).

Con riferimento alle commissioni di gestione e a quella finanziaria per il perfezionamento, nonché alle spese incasso rate, il Collegio ritiene che esse vadano ascritte nell'ambito delle attività aventi natura recurring, di talché il relativo rimborso va calcolato applicando il principio del pro rata temporis (così già decisioni n. 8262/2021; e n. 22243/2020).

In questa prospettiva, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a € 2.547,00, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	3,60%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	36,89%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 266,25	€ 165,99	○	€ 165,99
○	comm. Finanziatore perfezion. (recurring)	€ 2.395,44	€ 1.417,30	€ 883,61	○	€ 1.417,30
○	comm. Finanziatore gestione (recurring)	€ 3.166,80	€ 1.873,69	€ 1.168,14	○	€ 1.873,69
○	comm. Intermediazione (up front)	€ 2.613,60	€ 1.546,38	€ 964,08	○	€ 964,08
○	spese incasso rata (recurring)	€ 193,20	€ 114,31	€ 71,27	○	€ 114,31
●			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0
rimborsi senza imputazione						€ 1.988,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.547
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non viene accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.547,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI